REGOLAMENTO (CEE) N. 1842/92 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1992

che fissa gli importi compensativi « adesione » applicabili in Portogallo nel settore del riso per la campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3654/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dei cereali e del riso durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che il prezzo d'intervento del risone applicabile in Portogallo nel corso della campagna 1992/1993 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1746/92 del Consiglio [2]; che il prezzo fissato comporta l'applicazione di importi compensativi adesione per il risone, il riso semigreggio, il riso semilavorato e il riso lavorato;

considerando che gli importi devono essere stabiliti in base al metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3654/90;

considerando che alla luce della situazione del prezzo delle rotture di riso in Portogallo all'inizio della seconda tappa si è deciso di non applicare importi compensativi adesione a tale prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi adesione applicabili nella campagna di commercializzazione 1992/1993 ai prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio [3] sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

[1] GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 31.
[2] GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 11.
[3] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

Codice NC	Importo compensativo adesione (in ECU/t)
1006 10 21	17,45
1006 10 23	17,45
1006 10 25	17,45
1006 10 27	17,45
1006 10 92	17,45
1006 10 94	17,45
1006 10 96	17,45
1006 10 98	17,45
1006 20 11	21,81
1006 20 13	21,81
1006 20 15	21,81
1006 20 17	21,81
1006 20 92	21,81
1006 20 94	21,81
1006 20 96	21,81
1006 20 98	21,81
1006 30 21	26,42
1006 30 23	29,49
1006 30 25	29,49
1006 30 27	29,49
1006 30 42	26,42
1006 30 44	29,49
1006 30 46	29,49
1006 30 48	29,49
1006 30 61	28,14
1006 30 63	31,61
1006 30 65	31,61
1006 30 67	31,61
1006 30 92	28,14
1006 30 94	31,61
1006 30 96	31,61
1006 30 98	31,61